

Giudici Sanitopoli: «la Regione Abruzzo occupata da associazione a delinquere capeggiata da Del Turco»

ABRUZZO. E' come se le istituzioni fossero state occupate militarmente ed utilizzate per ottenere vantaggi personali ma anche vantaggi per le case di cura private e specialmente quella di Angelini. Un modo di agire che ha avuto la durata del mandato della giunta presieduta da Ottaviano Del Turco, salita al potere nel 2005 fino al 14 luglio 2008 giorno dei clamorosi arresti per l'inchiesta Sanitopoli. Angelini? E' credibile perché ha raccontato spontaneamente dettagli confermati da altri testimoni e da riscontri tecnici.

Sono solo alcuni punti nodali delle 455 pagine delle motivazioni della sentenza del maxiprocesso sulle tangenti nella sanità in Abruzzo emessa lo scorso 22 luglio.

Il collegio -presieduto da Carmelo De Sanctis, Massimo De Cesare e Gianluca Falco- ha depositato nell'ultimo giorno utile le motivazioni che riscrivono la storia della nostra regione e infondono a questi fatti contestati il crisma della "storicità", almeno per quanto riguarda la "verità giuridica".

Gli imputati hanno già dichiarato di proporre appello e fino ad allora per la giustizia i fatti "veri" sono quelli contenuti nelle 455 pagine della sentenza.

TUTTE LE CONDANNE

OTTAVIANO DEL TURCO: 9 anni e 6 mesi , interdizione perpetua dai pubblici uffici

VINCENZO ANGELINI: 3 anni e 6 mesi, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

LUIGI CONGA: 9 anni, interdizione perpetua dai pubblici uffici

CAMILLO CESARONE: 9 anni, interdizione perpetua dai pubblici uffici

LAMBERTO QUARTA: 6 anni e 6 mesi, interdizione perpetua dai pubblici uffici

SABATINO ARACU: 4 anni, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

ANTONIO BOSCHETTI: 4 anni, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

PIERLUIGI COSENZA 1 anno e 6 mesi, divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena

BERNARDO MAZZOCCA: 2 anni (pena sospesa), divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena

FRANCESCO DI STANISLAO: 2 anni (pena sospesa), divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena

LA SOCIETA' VILLA PINI SRL è stata condannata al pagamento di 400 quote societarie del valore di 500 euro l'una pari alla somma di 200 mila euro.

«REATI CONTINUATIVI, MOLTEPLICI E INDEFINITI PER UN FINE PRECISO E ILLECITO»

«Tutti i reati commessi», scrivono i giudici, «possono essere riuniti con il vincolo della continuazione, con l'unicità del disegno criminoso perseguito e l'illecito deviato utilizzo delle rispettive cariche e qualifiche a fini di favoritismo nei confronti di Angelini e di arricchimento personale».

«DAZIONI PROVATE»

«In base a tutti tali riscontri, le consegne di denaro descritte da Angelini (ex titolare della clinica privata Villa Pini di Chieti che aveva sostenuto di aver pagato tangenti per 15 milioni in cambio di favori, ndr) di cui ai capi da 34 a 38 devono ritenersi pienamente provate, sicché vi è prova della penale responsabilità degli imputati per i fatti medesimi, nei limiti qui di seguito specificati».

Dunque come era già apparso chiaro il collegio ha ritenuto valide le prove fornite dai testimoni e dalle

verifiche tecniche. Si ricordano le furiose querelle sui dati forniti dai telepass, le incongruenze sugli orari delle presunte visite a Collelongo di Angelini, oppure le incongruenze sulle velocità folli tenute dalla vettura dell'ex patron di Villa Pini.

Riscontri reali e dunque credibili anche per le perizie sulle altrettanto famose foto (sfuocate) scattate da Angelini per provare le dazioni sulle quali pure molto si è detto in questi anni.

«PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI VIZIATI»

«Appare chiaro - si legge nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di Del Turco e altre 10 persone - che gli imputati operassero in base ad uno stabile accordo, che li vincolava ad agire, nell'ambito delle pubbliche funzioni rispettivamente rivestite, per agevolare l'adozione dei provvedimenti favorevoli all'Angelini, il cui contenuto era stabilito dal Quarta, dal Cesarone e dal Masciarelli (fino al suo arresto) sotto il controllo di Del Turco, ma la cui approvazione da parte della Giunta regionale o della maggioranza consiliare necessariamente passava attraverso l'iniziativa del Mazzocca, assessore competente, come tale proponente di tutte le delibere della Giunta regionale nonché attraverso l'opera di sistemazione tecnica del Di Stanislao, essenziale a tale disegno in quanto idonea a rivestire di rigore tecnico il contenuto dei provvedimenti e ad occultarne il carattere di favoritismo nei confronti dell'Angelini, ed infine attraverso l'attività di commissione dei consiglieri regionali Boschetti e Cesarone».

Per i giudici, «tale programma non fu limitato alla realizzazione di uno o più reati preventivamente individuati, ma si dispiegò nel tempo, sostanzialmente per l'intera durata della permanenza degli imputati nelle loro funzioni, e fu finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, quelli che, all'occorrenza, fossero serviti per realizzare il descritto disegno di favoritismo, sia mediante l'utilizzo per fini illeciti delle strutture amministrative (l'assessorato alla Sanità, la Asr) e societarie (la Fira e la Fira servizi) in cui gli imputati erano inseriti, sia mediante creazione di una struttura ad hoc in materia di sanità, la predetta cabina di regia, che sostanzialmente si sostituì alla giunta regionale nel prendere le decisioni più rilevanti in materia di sanità».

«ANGELINI ATTENDIBILE»

«Le dichiarazioni di Angelini sono pienamente attendibili, in quanto in se' logiche e coerenti, precise, dettagliate, nonché riscontrate sia da risultanze documentali sia da dichiarazioni testimoniali».

Per i giudici pescaresi quanto riferito dall'imprenditore «è apparso del tutto spontaneo (anche in considerazione delle numerose dichiarazioni spontanee rese a chiarimento della propria posizione o di dichiarazioni già rese), preciso, logico e coerente».

A tal proposito i giudici sottolineano che la scelta di Angelini di raccontare «le vicende delittuose di cui al processo», «è stata in primo luogo una scelta sofferta ma del tutto spontanea, autonomamente maturata a seguito della richiesta agli inquirenti di una pausa di riflessione, dopo il primo interrogatorio cui fu sottoposto durante le indagini preliminari, nel quale aveva già reso parziali dichiarazioni auto ed etero indizianti».

Secondo il Tribunale adriatico, non può ritenersi neanche che l'imprenditore fosse «soggetto a costrizioni o pressioni».

Le sue dichiarazioni per i giudici risultano poi «suffragate da riscontri numerosi, certi e concernenti aspetti non marginali della narrazione. Ci si riferisce in primo luogo - scrivono - alla prova documentale costituita dalle contabili di prelevamento di denaro contante, dai tabulati telepass e dagli statini degli autisti della Regione Abruzzo. Confortata poi per alcuni fatti da dichiarazioni rese da testi che hanno confermato, in relazione a circostanze rilevanti quali tempi e modalità degli incontri con gli altri imputati, i singoli episodi oggetto di contestazione».

Il collegio ha dunque creduto all'uomo che si è rovinato con le sue stesse dichiarazioni «aprendo di fatto al fallimento di Villa Pini» e proprio per questo è inverosimile la teoria del "complotto" o del "progetto

diabolico” che vorrebbe -secondo alcune tesi difensive- la precostituzione di un piano per abbattere Del Turco da parte di Angelini in grado di portare una serie di riscontri manipolati e testimoni non genuini.

«CESARONE E DEL TURCO SPAVENTAVANO PER OTTENERE»

«Cesarone e Del Turco, agendo nelle loro rispettive qualità di consigliere regionale e di presidente della giunta regionale - hanno inoltre scritto i giudici - hanno richiesto ad Angelini la dazione di ingenti somme di denaro prospettandogli, in caso avesse aderito alla richiesta, di orientare le attività amministrative e di iniziativa legislativa all'epoca in itinere presso la Regione, in senso favorevole all'attività imprenditoriale delle case di cura gestite da Angelini, avvertendolo che, a causa delle attività ispettive e di indagine in corso, era difficile aiutarlo, ma che erano i soli a cui poteva rivolgersi, sicché avrebbe dovuto sostenerli economicamente».

CORRUZIONE E NON CONCUSSIONE

Tra le novità emerse in sede di lettura della sentenza anche la rimodulazione dei capi di imputazione che riguardavano Angelini e contestavano la concussione da parte degli amministratori imputati.

Il collegio ha ritenuto che vi fosse sostanziale parità tra i soggetti e che dunque intercorresse una relazione di corruzione (che prevede che i soggetti si trovino sullo stesso piano psicologico) e non invece quello di soggezione derivante dalla concussione per il quale il soggetto dominante minaccia l'altro per ottenere la somma di denaro.

Se nel primo caso i soggetti che commettono reato sono due, nel secondo caso soltanto uno. Il risultato è che Angelini in seguito alla rimodulazione dei capi subirà un nuovo processo relativo alle nuove corruzioni contestate.

«Gli imputati», si legge nelle motivazioni, «hanno agito in posizione di sostanziale parità ed operato su un piano di interscambio contestuale tra attività del pubblico ufficiale e dazione di denaro».

«A tali condotte - proseguono i giudici - hanno concorsualmente partecipato Del Turco Cesarone, materiali autori entrambi delle condotte di illecita proposta all'Angelini, Del Turco di ricezione del denaro, nonché Quarta, recettore su incarico di Del Turco delle richieste di Angelini e sostenitore dell'inutilità di accertamento delle inappropriately e della necessità di immediato riordino della rete ospedaliera, quale responsabile dell'attuazione del programma della giunta regionale e segretario della presidenza e quindi portavoce della volontà politico-amministrativa di essa».